

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 APRILE 1993

Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15° Gruppo).

(Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1993)

IL MINISTRO DELL' INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regio-lamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990;

Vista la direttiva 90/396/CEE, in materia di apparecchi a gas combustibile;

Sentita l'apposita commissione tecnica per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Considerata la necessità ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate, dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della buona tecnica, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e la odorizzazione del gas;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi simili di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) e da questi differiscono perchè richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.);

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle UNI-CIG, approvate con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si intendono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;

Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in allegato al decreto di approvazione

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza UNI-CIG (15° Gruppo): 1) UNI-CIG 7129 - Edizione gennaio 1992 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione:

a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 - edizione ottobre 1972 pubblicata in allegato al de-creto ministeriale 7 giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1973 , n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente alla parte delle installazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h);

b) in attuazione di quanto fissato dai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva 90/393/CEE in materia di apparecchi a gas per le installazioni degli apparecchi funzionanti a gas combustibile, privi - sul piano di lavoro - del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione, di cui al punto 3 della norma Uni-CIG 7129 (edizione gennaio 1992), devono essere maggiorate nella misura del 100%, con un minimo di 200 cmq.

OMISSIS

In relazione a quanto previsto dalla citata direttiva 90/396/CEE, gli apparecchi di cottura privi - sul piano di lavoro del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, dovranno essere dotati di una eti-chetta di avvertenza di misura minima 150 mm x100 mm e di tipo non facilmente amovibile, posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante le dicitura

«QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO IN AMBIENTE CON VENTILAZIONE MAGGIORATA SECONDO IL D.M. 21APRILE 1993».

OMISSIS

Roma, 21 aprile 1993